

# **BLOCCO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SENZA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR)**

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 4 del 09/12/2021 è intervenuta sul nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, così come rinnovato e profondamente ridisegnato dal D.L. 146/2021, di cui è in corso la conversione in legge.

In linea generale il D.L. dà rilievo all'assenza di alcuni documenti o degli adempimenti previsti dall'Allegato I del D. Lgs. 81/2008. In particolare del documento di valutazione dei rischi, alla cui semplice mancanza (e non inadeguatezza o incompletezza contenutistica) è connessa la sospensione. In altre parole, se il datore di lavoro non ha provveduto a redigere il documento, il personale ispettivo sarà tenuto ad adottare la sospensione. Questo vale anche nelle ipotesi in cui il documento non sia custodito presso l'unità locale alla quale si riferisce e venga successivamente esibito agli organi ispettivi senza che possa essere dimostrata una data certa di redazione dello stesso. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, perché la data sia certa, ai fini della prova, è necessaria la sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

La medesima logica vale anche per le violazioni di cui ai punti 2 (mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione), 4 (mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile) e 5 (mancata elaborazione piano operativo di sicurezza) del D. Lgs. 81/2008. Violazioni che, ovviamente, oltre a portare alla sospensione, richiederanno, ove prevista, anche la prescrizione obbligatoria per l'estinzione della contravvenzione in via amministrativa.